

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario» (2593), d'iniziativa del deputato Lobianco e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario» (2593), d'iniziativa del deputato Lobianco e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario», d'iniziativa dei deputati Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco Giuseppe, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, lo scopo del disegno di legge al nostro esame, di cui sono relatore, approvato dall'altro ramo del Parlamento, è abbastanza semplice e circoscritto: adeguare alle esigenze della moderna agricoltura ed in particolare alle esigenze di una efficace gestione delle aziende agricole, attraverso le indispensabili modifiche ed integrazioni, un ordinamento professionale come quello dei periti agrari che risale a quasi un quarto di secolo.

Un adeguamento normativo, dunque, necessario a superare quelle limitazioni poste dalla vecchia legge n. 434 del 24 marzo 1968 che hanno suscitato in tutto questo tempo le comprensibili, vivaci critiche dei periti agrari e che richiedono un adattamento dell'esistente ordinamento professionale alla realtà che nel frattempo si è venuta affermando.

Poichè si tratta di adeguamento dell'ordinamento vigente, si è proceduto col testo approvato dalla Camera dei deputati seguendo gli schemi dello stesso articolato della predetta legge n. 434.

Abbiamo così - e passiamo al merito del provvedimento - all'articolo 1 del disegno di legge una più puntuale riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 434, concernente il conseguimento del titolo di perito agrario al fine dell'esercizio della libera professione.

Successivamente (articolo 2 del disegno di legge) si riformula l'articolo 2 della legge n. 434 che specifica l'oggetto della professione di perito agrario. L'adeguamento di tale norma riguarda in particolare, fra l'altro, la gestione di aziende di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agrozootecnici, comprese le funzioni contabili, di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; il collaudo di opere di trasformazione di prodotti agrari secondo la tecnologia del momento,

anche se ubicate fuori dei fondi; la misura e la divisione delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche; i lavori catastali e i frazionamenti inerenti alle piccole e medie aziende; la valutazione degli interventi fitosanitari.

Altre innovazioni di adeguamento riguardano la direzione e manutenzione di parchi e giardini anche se localizzati in aree urbane, la progettazione e la direzione di piani aziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende, gli usi civici, l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati.

Quanto ho sopra esposto costituisce, onorevoli colleghi, la parte innovativa più qualificante dell'ammodernamento della vigente normativa sulla professione dei periti agrari, che appare chiaramente superata. Le successive norme riguardano aggiustamenti tecnici di minor rilievo concernenti ad esempio le procedure di funzionamento degli organi collegiali (che vedremo in fase di esame dei singoli articoli).

Vanno sottolineati, all'articolo 10 del disegno di legge, il comma aggiuntivo all'articolo 31 della legge n. 434 ed il comma 2 dello stesso articolo 10, concernenti l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

L'articolo 15 prevede infine che il Governo emani, entro sei mesi, le modificazioni ed integrazioni al vigente regolamento di esecuzione, rese necessarie dalla nuova legge.

Credo, onorevoli colleghi, che questa normativa di adeguamento sia corretta e conforme alle aspettative della categoria ed anche degli utenti; essa corrisponde alla necessità ed alle esigenze di aggiornamento e di ammodernamento che una realtà come quella agricola, sempre in evoluzione, richiede anche da parte di coloro che per ragioni professionali e per la loro capacità tecnica provvedono a fornire agli agricoltori e a coloro che hanno a che fare con il mondo agricolo la necessaria assistenza.

Il parere del relatore è favorevole alla normativa; si spera che le norme trasmesse dalla Camera dei deputati siano approvate al più presto.

Nella nostra Commissione vige la consuetudine che, svolta la relazione, si proceda con la discussione generale in una seduta successiva.

Pertanto, poichè nessuno domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA